

(N. 777-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'estero e *ad interim* dell'Industria e Commercio

col Ministro dei Trasporti e *ad interim* della Marina Mercantile

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1950

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusosi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella valutazione dell'Accordo italo-brasiliano sottoposto al vostro esame, come di tutti gli accordi che regolano le questioni dipendenti dal Trattato di pace, non è possibile prescindere da due dati di fatto: da un lato gli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, i quali non prevedono organi internazionali per la determinazione in sede

di contenzioso delle pretese dello Stato vincitore, dall'altro l'esigenza di sgombrare il campo dagli ostacoli creati dallo stato di guerra al fine di riprendere in pieno i rapporti e specialmente quelli economici.

Nel caso specifico è inoltre da tener presente l'atmosfera delle relazioni italo-brasiliane nell'immediato dopo guerra, la quale risale allo

stesso asserito motivo dell'intervento brasiliano (presunto affondamento di due piroscafi brasiliani ad opera di sommergibili italiani), ebbe un precedente significativo nel sequestro dei beni degli stessi nazionali residenti e trovò negli interessi locali contrastanti l'affermazione economica italiana, notevole in importanti settori, una causa di tenace resistenza.

Non erroneamente è stato osservato che alle larghe professioni di amicizia ha fatto riscontro nei consessi internazionali da parte brasiliana nei nostri riguardi una netta posizione di intransigenza.

L'accordo contiene partite attive e partite passive, oltre una disposizione caratteristica che soltanto il futuro chiarirà, se ed in quale misura avrà costituito un effettivo onere per il nostro Paese.

Vengono ceduti al Brasile due piroscafi (T.S.L. 6. 617) dei nove (T.S.L. 44.563) sequestrati.

Costituiscono partite attive nel quadro fondamentale del ristabilimento della completa normalità dei rapporti col Brasile:

la liberazione di tutti i beni mobili ed immobili, compresi i brevetti ed i marchi di fabbrica appartenenti allo Stato ed a persone fisiche e giuridiche italiane. Sono da notare fra questi le « Case d'Italia » che costituirono nelle principali città centri attivi di italianità, le patenti di esercizio, il portafoglio ed averi sufficienti a coprire le riserve matematiche (per un ammontare di circa 2 miliardi di lire) nonchè i beni patrimoniali non liquidati o il prodotto della liquidazione, delle Compagnie italiane di assicurazioni, le quali si erano affermate in modo particolarmente notevole;

l'impegno di stipulare nel più breve termine possibile un accordo per regolare ed incrementare l'immigrazione in Brasile. Le trattative al riguardo offrono serie prospettive di prossimi concreti risultati.

Ma il punto tecnicamente centrale dell'accordo (regolamento delle pretese dello Stato brasiliano in ordine agli articoli 74 e 79 del Trattato di pace relativi alle riparazioni ed indennizzi), trova la sua essenziale espressione nella costituzione di una Compagnia di Colonizzazione ed immigrazione, che avrà il fine di promuovere e sostenere il lavoro di emigranti italiani in Brasile.

L'accordo relativo alla costituzione di tale Compagnia rappresenta il termine in cui hanno trovato concreta risoluzione le due posizioni estreme pensabili in materia delle ricordate « pretese », quella originaria brasiliana, la quale sulla base del presupposto che dovesse far carico all'Italia la quarta parte dei danni di guerra complessivamente imputabili all'Asse, affacciava una complessiva ragione di credito nei nostri confronti di oltre otto miliardi di cruzeiros, che si risolveva nella confisca completa di tutti i beni dello Stato e dei cittadini italiani in Brasile di un presumibile ammontare neppure pari alla venticinquesima parte di questa cifra e quella di una impostazione italiana, la quale, sul fondamento che nessun danno ad opera nostra era dimostrabile, avrebbe potuto arrestarsi al reclamo dello svincolo incondizionato di tutti i beni italiani.

Sostanzialmente la costituzione della Compagnia significa che una somma capitale rispondente o non molto inferiore per larghissima approssimazione al presumibile valore dei beni italiani svincolati (accertamenti precisi da parte dei nostri organi competenti circa questo ultimo ammontare sembrano avere incontrato ostacoli insormontabili) viene da noi temporaneamente immobilizzata ai fini di una attività economica in Brasile, per scopi rispondenti ad un fondamentale interesse italiano, attraverso un congegno che, se fattivamente realizzato, potrebbe permettere allo Stato italiano di rientrare, anche rapidamente, nella libera disponibilità del proprio capitale, dopo aver dato vita ad un organismo capace di risultati economici e sociali di vasta portata.

Il capitale iniziale della Società, fissato in 100 milioni di Cruzeiros, sarà infatti sottoscritto e versato in parte dall'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (I.C.L.E.), mediante i suoi averi liquidi attualmente in deposito vincolato al Banco do Brasil (60 milioni di Cruzeiros circa) e per la rimanenza traendola dagli averi liquidi appartenenti allo Stato italiano attualmente sotto sequestro in Brasile (Cr. \$ 8.083.322,10 + 5.390.331,30).

Lo Stato italiano garantirà la sottoscrizione degli altri duecento milioni di Cruzeiros, occorrenti per completare il capitale della Società previsto in complessivi 300 mil. di Cruzeiros (poco meno di dieci miliardi di lire), cento

dei quali dovranno essere sottoscritti e versati nei 24 mesi, e cento nei 48 mesi dall'inizio delle operazioni sociali, mediante deposito del controvalore in dollari presso l'Ufficio italiano dei cambi.

Tutte queste somme saranno svincolate in corrispondenza delle azioni che saranno sottoscritte.

Considerato che altri esperimenti di colonizzazione, quando effettuati con adeguatezza di mezzi, in zone confacenti e con efficienza di criteri e di direzione, hanno offerto larghi utili e rapidi ammortamenti, sembra di potersi affermare che dipenderà dal modo come sarà costituita e condotta la Compagnia, se quella parte di capitale italiano già non destinato o destinabile (investimenti in atto o possibili dell'I.C.L.E.) ad attività di questa natura all'estero potrà rientrare abbastanza rapidamente nella libera disponibilità dello Stato italiano.

Vi è, in particolare, un settore del capitale locale che da luogo a sperare di poter essere efficacemente interessato alla sottoscrizione.

Sembra potersi concludere, che, nonostante l'onere tutt'altro che indifferente che per il momento essa rappresenta per l'Italia, se sapremo adeguatamente operare nella costituzione e nella conduzione della Compagnia, la soluzione adottata, fra le due estreme della totale confisca e dello svincolo senza contropartite, potrà ultimamente risultare anche in un accoglimento di fatto della tesi a noi più favorevole.

Onorevoli colleghi, nel raccomandare alla vostra approvazione la ratifica del presente accordo, la vostra Commissione crede di esprimere l'invito al Governo di dar corso sollecito alla deliberazione dello Statuto della Compagnia, ispirandosi a criteri di scioltezza di funzionamento e di responsabilità degli organi dirigenti, affinché l'aspettazione dei risultati che sembra lecito attendersene, in una materia così essenziale quale è quella del collocamento del lavoro italiano all'estero, non resti delusa.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusi a Rio de Janeiro, l'8 ottobre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.